

REGOLAMENTO (CEE) N. 1229/89 DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 1989

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo, del prezzo d'intervento e del prezzo d'acquisto all'intervento dei semi di colza, di ravizzone e di girasole

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1225/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 25,

vista la proposta della Commissione ⁽³⁾,

considerando che, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento n. 136/66/CEE, occorre fissare, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, l'importo di cui sono maggiorati mensilmente, durante un periodo da determinarsi a decorrere dall'inizio del quinto mese della campagna per i semi di colza e di ravizzone e dall'inizio del quarto mese della campagna per i semi di girasole, il prezzo indicativo, il prezzo d'intervento e il prezzo d'acquisto all'intervento dei semi di colza, di ravizzone e di girasole, nonché stabilire il numero di mesi durante cui sono applicate le suddette maggiorazioni; che tale importo deve essere identico per i tre prezzi;

considerando che dette maggiorazioni, uguali per ciascun mese, devono essere fissate tenendo conto delle spese medie di ammasso e di interessi accertate nella Comunità; che occorre stabilire le spese medie di ammasso in base al costo di magazzinaggio dei semi in locali adeguati ed ai costi di manutenzione necessari per la loro buona conservazione; che gli interessi possono essere calcolati sulla base del saggio considerato normale per le regioni produttrici,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. SOLBES

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 1989/1990, l'importo delle maggiorazioni mensili del prezzo indicativo, del prezzo d'intervento e del prezzo d'acquisto all'intervento dei semi di colza e di ravizzone è fissato a 0,278 ecu per 100 chilogrammi.

2. Le maggiorazioni di cui al paragrafo 1 sono applicabili durante sette mesi, a decorrere dal quinto mese della campagna.

Articolo 2

1. Per la campagna di commercializzazione 1989/1990, l'importo delle maggiorazioni mensili del prezzo indicativo, del prezzo d'intervento e del prezzo di acquisto all'intervento dei semi di girasole è fissato a 0,331 ecu per 100 chilogrammi.

2. Le maggiorazioni di cui al paragrafo 1 sono applicabili durante sette mesi, a decorrere dal quarto mese della campagna.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale della Comunità europee*.

Esso è applicabile:

- a decorrere dal 1° luglio 1989 per i semi di colza e di ravizzone;
- a decorrere dal 1° agosto 1989 per i semi di girasole.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ Vedi pagina 91 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. C 82 del 3. 4. 1989, pag. 26.